



DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DELLE IMPRESE.

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICATO STAMPA

LA STRETTA SULLE PENSIONI ALTE CON TAGLI LINEARI SULLA BASE DELL'ETA' D'USCITA DAL SERVIZIO

Roma, 11 settembre 2018 - Ignoranza e la malafede? Questa classe politica, ha partorito una proposta di legge, con cui il ricalcolo delle pensioni non sarà fatto in base ai contributi versati ma sul periodo di anticipo dell'uscita del lavoro rispetto alla data riportata nella tabella (n.d.r. limiti di età della legge Fornero che era da abolire? A parole?)

Si pensi ad un magistrato, dirigente, professore universitario e via dicendo che hanno, quasi tutti, superato 40 anni di contributi e la differenza fra i contributi effettivamente versati all'atto del pensionamento, superiori ai 40 anni, è stata fatta confluire dall'Inps in un cosiddetto fondo di solidarietà.

Di converso se tali contributi anni fossero stati riconteggiati, ora, con il sistema contributivo (5, 10 o più anni oltre i 40) molti avrebbero percepito una pensione maggiorata rispetto a quella in godimento.

Come "fregare" costoro?

E' stata redatta, dagli scienziati della politica e "consiglieri", la seguente tabella:

L'ETA' DI RIFERIMENTO PER EVITARE IL TAGLIO

ANNO DI DECORRENZA	ETA'
Dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978	63 anni e 7 mesi
Dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979	63 anni e 10 mesi
Dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1982	63 anni e 11 mesi
Dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1985	64 anni
Dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988	64 anni e 1 mese
Dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991	64 anni e 4 mesi
Dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994	64 anni e 7 mesi
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997	64 anni e 10 mesi
Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000	65 anni e 1 mese
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003	65 anni e 3 mesi (v.esempio)
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006	65 anni e 6 mesi
Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	65 anni e 9 mesi
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012	66 anni
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1 gennaio 2019	67 anni

Esempio: poniamo che un dirigente civile della Pubblica Amministrazione, nell'anno 1998 avesse compiuto 40 anni di servizio, e per la normativa, allora vigente, doveva essere posto in pensione. Poiché la stessa legge dava la possibilità al dirigente di essere trattenuto in servizio, previo benessere dell'amministrazione di appartenenza è accaduto che moltissimi si sono trattenuti in servizio per più anni e siano esodati entro il 31/12/2003.

Costoro, in base alla tabella, sarebbero soggetti a un taglio del 4% sul trattamento di pensione ora in godimento, nonostante abbiano prestato 45 anni di servizio, di cui 5 sottratti dall'INPS per accantonarli sul fondo di solidarietà.

E coloro che hanno ricevuto "regalie" di abbuoni o versamenti "aggiuntivi" di contributi?

Non verranno toccati!

Dott. Arcangelo D'Ambrosio